

XVII legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 316 e 728**

Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

giugno 2013
n. 25



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegni di legge
AA.SS. nn. 316 e 728

Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

giugno 2013
n. 25

a cura di: A.Sanso'
ha collaborato: Simone Bonanni.

INDICE

SCHEDA DI LETTURA.....	7
TESTI A FRONTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 316 E 728	13

SCHEDA DI LETTURA

Il presente dossier è predisposto in occasione dell'esame in 7^a Commissione permanente degli atti Senato n. 316 e n. 728, in materia di transito di personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

L'atto Senato n. 316, d'iniziativa dei senatori Puglisi ed altri, è stato presentato il 26 marzo 2013 e si compone di due articoli.

L'atto Senato n. 728, d'iniziativa del senatore Centinaio, è stato presentato il 29 maggio 2013 e si compone anch'esso di due articoli.

Entrambi i disegni di legge prevedono, all'**articolo 1**, l'abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#)¹ (cosiddetta *spending review 2*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 113 del [D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417](#)², nel prevedere l'utilizzazione (a domanda) del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale, ne ha disposto il collocamento fuori ruolo per l'intera durata dell'accertata inidoneità.

Nel tempo si sono succedute altre disposizioni.

In particolare, una procedura di mobilità del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'insegnamento per motivi di salute è stata definita dall'art. 3, co. 127, della legge [24 dicembre 2007, n. 244](#)³, che ha previsto l'iscrizione di tale personale in un apposito ruolo speciale ad esaurimento. Ha, inoltre, disposto che, nelle more della contrattazione collettiva relativa all'equiparazione dei profili professionali, con D.P.C.M., su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti provvisoriamente i criteri per l'inquadramento dei docenti in questione in profili professionali amministrativi, nonché gli specifici percorsi di formazione per la riconversione professionale.

Successivamente, l'art. 19, co. 12-15, del [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#)⁴, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può presentare – entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità – istanza di reimmersione nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico (ATA), con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo

¹ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

² *Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.*

³ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).*

⁴ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile.

Nel caso in cui l'istanza non venga presentata o sia rigettata, è prevista la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle università, con mantenimento dell'anzianità maturata e dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile. La mobilità intercompartimentale si realizza nel quadro delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per le amministrazioni interessate. La definizione delle modalità applicative della mobilità intercompartimentale è stata rimessa a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la P.A. e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione, è intervenuto, in prima istanza, il [D.M. 12 settembre 2011](#), i cui articoli da 1 a 4 concernono l'immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, mentre l'art. 5 disciplina la mobilità intercompartimentale, prevedendo l'individuazione con altro decreto interministeriale – che doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 98/2011 – delle amministrazioni alle quali poteva essere indirizzata l'istanza.

Da ultimo, l'art. 14 del citato D.L. n. 95 del 2012, ai commi 13 e 14 reca disposizioni concernenti il transito di personale docente nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), con l'effetto di ridurre il fabbisogno di supplenti ATA; il comma 13 riguarda il personale docente dichiarato, sia permanentemente che temporaneamente, inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, mentre il comma 14 riguarda il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici – ITP di cui alla [legge 3 maggio 1999, n. 124](#)⁵, art. 8, co. 3) e C555 (esercitazioni di pratica professionale). Il comma 15 demanda ad un decreto interministeriale l'emanazione dei criteri e delle procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14 e prevede il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle nuove disposizioni.

In particolare, il comma 13 stabilisce che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, transita nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con decreto del direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale (USR), da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il personale in questione è immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, ovvero, a sua richiesta, su posti di altra provincia, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il citato personale, successivamente all'immissione nei ruoli del personale ATA, può anche transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le sue professionalità, a valere sulle facoltà di assunzione delle stesse amministrazioni e nel rispetto delle procedure per esse previste.

⁵ *Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.*

Con riferimento al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il comma 13 dispone l'utilizzazione, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della Commissione medica operante presso la ASL, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, ovvero su posti di altra provincia.

Il comma 14 riguarda il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999⁶ (insegnanti tecnico-pratici⁷ degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto dell'art. 8, co. 3, della L. 124/1999) e C555⁸ (ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale), per il quale prevede il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto. Il transito è effettuato con decreto del direttore generale del competenteUSR, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il personale è immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Il comma 15 dispone che i criteri e le procedure per l'attuazione di quanto previsto ai commi 13 e 14 sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il "Ministro per la funzione pubblica" (*rectius*: Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione) e con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La norma dispone, altresì, che, al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, il MEF monitora gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai commi 13 e 14. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze – fatta salva la possibilità di prevedere, nella legge di stabilità, misure correttive degli effetti finanziari di disposizioni che rechino pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (*ex art. 11, co. 3, lett. 1), L. 31 dicembre 2009, n. 196*⁹) – provvede, a decorrere dal 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo per la valorizzazione e lo sviluppo professionale del

⁶ Con riferimento alla classe di concorso C999, si ricorda che l'art. 8, co. 3, della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato, con inquadramento nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici, del personale di ruolo che rivestiva il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Le modalità applicative per il trasferimento sono state emanate con DM 23 luglio 1999 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2000).

⁷ Si ricorda che con l'art. 1 del D.Lgs. 1277/1948 è stata attribuita la qualifica di insegnanti tecnico-pratici al personale tecnico operante presso gli istituti e le scuole di istruzione tecnica (capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio e assistenti); ai medesimi è stato, inoltre, riconosciuto lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera dei docenti, entro i limiti prescritti dal medesimo D.Lgs.

⁸ Relativamente alla classe di concorso C555, si ricorda che la classe di concorso LII/C – Esercitazioni di pratica professionale, istituita con DM 3 settembre 1982 (S.O. alla G.U. n. 285 del 15 ottobre 1982) è stata soppressa con DM 24 novembre 1994, n. 334 (S.O. alla G.U. n. 16 del 20 gennaio 1995). In particolare, l'art. 4, co. 9, del DM 334/1994 ha stabilito che ai docenti di ruolo della soppressa classe di concorso LII/C è consentita la riconversione professionale in base ai titoli di studio posseduti.

⁹ *Legge di contabilità e finanza pubblica.*

personale della scuola, previsto dall'art. 64, co. 9, del [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#)¹⁰, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

A titolo informativo, si ricorda che il 21 marzo 2013 si è svolto presso il MIUR un incontro avente ad oggetto, tra l'altro, il "decreto inidonei"; in tale occasione è stato reso noto il [testo del decreto interministeriale](#) (di cui al citato comma 15 dell'art. 14). Dall'ultima [rilevazione fatta dal MIUR](#) (dell'11 marzo 2013) il provvedimento potrebbe riguardare, 3.084 docenti inidonei, 460 titolari sulla C999 e 28 titolari sulla C555.

In merito alla copertura finanziaria (**articolo 2**), i testi dei due disegni di legge dispongono diversamente.

Il disegno di legge n. 316 stima i maggiori oneri derivanti dall'art. 1 in 115 milioni di euro per il 2013, 111 milioni a decorrere dall'anno 2014 (*si presume si intenda per il 2014, e non a decorrere dal medesimo anno*) e in 160 milioni a decorrere per il 2015, a cui si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2, che riduce, in via permanente, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 115 milioni di euro per l'anno 2013, a 111 milioni di euro a decorrere dall'anno (*rectius: per l'anno*) 2014 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al citato comma 2.

Si ricorda che i commi da 12 a 15 dell'articolo 7 del D.L. n. 95 del 2012 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura di circa 1,8 miliardi di euro nel 2013, di circa 1,6 miliardi nel 2014 e di circa 1,7 miliardi a decorrere dal 2014. Spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 della [legge di stabilità 2013](#)¹¹ dispongono la riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del 2012. In particolare, il comma 4 dispone la

¹⁰ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

¹¹ Legge 24 dicembre 2012, n. 228, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).*

riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla legge di stabilità.

Sempre l'A.S. n. 316, prevede, all'art. 2, comma 3, che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifichi gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità sono disposte la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)¹², delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessaria a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

Il disegno di legge n. 728 provvede, alla copertura degli oneri, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dell'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013–2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per gli anni 2013 e 2014 (*si presume si intenda "2014 e 2015"*), l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

¹² *Legge di contabilità e finanza pubblica.*

TESTI A FRONTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 316 E 728

<p style="text-align: center;">A.S. 316 (Puglisi e altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 728 (Centinaio)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p style="text-align: center;"><i>(Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p style="text-align: center;"><i>(Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)</i></p>
<p>1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.</p>	<p>1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;"><i>(Copertura finanziaria)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;"><i>(Copertura finanziaria)</i></p>
<p>1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati in 115 milioni di euro per l'anno 2013, in 111 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.</p>	<p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013–2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per gli anni 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>
<p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla</p>	<p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>

<p style="text-align: center;">A.S. 316 (Puglisi e altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 728 (Centinaio)</p>
<p>legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 115 milioni di euro per l'anno 2013, a 111 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.</p>	
<p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge</p>	

<p style="text-align: center;">A.S. 316 (Puglisi e altri)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. n. 728 (Centinaio)</p>
<p>di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità sono disposte la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera <i>b</i>), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessaria a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.</p>	

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>15</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 587 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013
<u>16</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 588 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
<u>17</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 662 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" Il testo approvato in sede referente
<u>18</u>	Dossier	In materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati - Elementi di documentazione
<u>19</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 720, 243, 641 e 729 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011
<u>20</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 576 "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" - Modifiche proposte dalle Commissioni
<u>21</u>	Dossier	Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
<u>22</u>	Dossier	Missioni internazionali: recenti sviluppi politici e di sicurezza nei principali teatri operativi
<u>23</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Precedenti. Iniziativa governativa (A.S. n. 813). Dibattito in Costituente
<u>24</u>	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Testo a fronte tra l'A.S. n. 813 e le leggi costituzionali n. 1 del 1993 e n. 1 del 1997

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".